

Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

Art.59. Il procedimento di autorizzazione

- 1) Il gestore privato di un Servizio Educativo per la prima Infanzia deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Sindaco del Comune dove il servizio ha sede.
- 2) La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente articolo 58.
- 3) Entro il termine di 3 mesi dal ricevimento della domanda di autorizzazione al funzionamento, completa della relativa documentazione, il Comune, previo riscontro diretto della sussistenza dei requisiti richiesti, conclude il procedimento.
- 4) L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e deve essere sottoposta a rinnovo negli stessi termini.